



Università degli Studi di Bergamo - Situazione fino al 30/09/2012



Università degli Studi di Bergamo - Situazione dal 01/10/2012



(* in verde variazioni organigramma)

Assetto organizzativo Università degli Studi di Bergamo

sito www.unibg.it/spp

L'assetto organizzativo dell'Università degli Studi di Bergamo è definito dal "Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro" approvato con Decreto Rettorale del 20.9.2007

- Sono individuati quali **Datori di Lavoro** con responsabilità identiche a quelle del Rettore:
- il Direttore Amministrativo per l'insieme dei Servizi e uffici individuati dal Regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e servizi;
 - i Direttori di Dipartimento per i laboratori di Ingegneria e, con responsabilità solidale rispetto a questi ultimi, i responsabili dell'attività didattica e di ricerca che utilizzano i laboratori individuati nel titolare dell'insegnamento e nel soggetto che effettua individualmente attività di ricerca ovvero che coordina operatori in gruppi di ricerca nell'ambito delle attività universitarie.
 - Per tutte le altre strutture didattiche e di ricerca le funzioni di datore di lavoro sono attribuite al Rettore.

A seguito della ridefinizione delle strutture per le attività didattiche e di ricerca in attuazione del nuovo Statuto d'Ateneo, adottato in ottemperanza della Legge 240/2010 e in vigore dal 21 marzo 2012, a partire dal 1.10.2012 in luogo delle 6 facoltà e dei 12 dipartimenti esistenti verranno attivati 6 nuovi dipartimenti

1. Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi
2. Scienze umane e sociali
3. Lingue, letterature straniere e comunicazione
4. Ingegneria
5. Giurisprudenza
6. Lettere e filosofia

Per quanto riguarda quindi la funzione di Datore di Lavoro le variazioni in atto sono quindi le seguenti

Fino al 30/09/2012	A partire dal 01/10/2012
Rettore	Rettore
Direttore Amministrativo	Direttore Generale
Direttore dipartimento ingegneria industriale	Direttore dipartimento ingegneria
Direttore dipartimento progettazione e tecnologie	
Direttore dipartimento ingegneria dell'informazione	

Nei singoli laboratori di ingegneria il Direttore di Dipartimento è inoltre coadiuvato da una serie di **Preposti** con l'incarico di fornire i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di prendere le misure appropriate affinché soltanto coloro che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico e di assumere tutte le iniziative e vigilare affinché lo svolgimento delle attività all'interno del laboratorio avvengano nel rispetto delle procedure individuate nel documento di valutazione dei rischi precedentemente richiamato

Il **Responsabile del Servizio di Prevenzione** ricopre anche il ruolo di direttore operativo del servizio tecnico-manutentivo, garantendo quindi una funzione di raccordo con l'apparato tecnico anche in relazione agli adempimenti normativi inerenti gli impianti (verifiche impianti di terra DPR 462/01, verifiche periodiche impianti di sicurezza, elevatori e carriponte, verifiche impianti in pressione.....) e le strutture.

Il **Medico Competente** è affiancato dall'**Esperto Qualificato** per il rischio radiologico nel laboratorio con diffrattometro a raggi X.

I **Rappresentanti dei Lavoratori** sono stati eletti con regolamento approvato con specifico Decreto Rettorale in data 20.9.2007.

Completano l'organigramma delle differenti funzioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro gli **addetti antincendio** di cui all'articolo 46 D. Lgs 81/2008 (32 per rischio medio e 16 per rischio elevato) e gli **addetti al primo soccorso** di cui all'articolo 45 D. Lgs 81/2008.



Decreto prot. 21684/I/003
AA/

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

IL RETTORE

RICHIAMATO il decreto legislativo 19.9.1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il D.M. 5.8.1998, n. 363 “Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626” e successive modificazioni ed integrazioni”;

RICHIAMATA la legge 3.8.2007, n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25.6.1996, con la quale si individuava nel Direttore Amministrativo la figura del datore di lavoro e quindi di responsabile della sicurezza dei lavoratori dell'Ateneo senza ulteriori precisazioni in merito;

PRESO ATTO del considerevole sviluppo dell'Ateneo e dell'aumento significativo delle superfici destinate allo svolgimento dell'attività istituzionale, nonché delle differenti tipologie dei luoghi di lavoro presenti nell'Università, tra cui i nuovi laboratori presso la Facoltà di Ingegneria;

CONSIDERATA la presenza di un'articolata gamma di soggetti che svolgono la propria attività presso le strutture e spazi universitari, con livelli differenti di autonomia;

RITENUTA necessaria, alla luce della nuova realtà universitaria, la revisione delle disposizioni interne in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro e l'emanazione di un Regolamento che preveda una declaratoria dei termini e delle definizioni più ricorrenti, l'individuazione delle figure di riferimento nel sistema di tutela della salute e sicurezza, dei compiti e delle attribuzioni del datore di lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori (RSL), del medico competente oltre alla disciplina di funzionamento del comitato interno per la sicurezza, le norme di prevenzione e sicurezza, con particolare riguardo ai laboratori, la formazione e la valutazione dei rischi;

VISTA deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18.9.2007 che ha approvato il predetto Regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, ed in particolare l'art. 12, relativo all'approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

D E C R E T A

Art. 1

E' emanato il **REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO** allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Ufficiale d'Ateneo e sul sito web dell'Università ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 3

Con successivo decreto si darà attuazione a quanto previsto dall'art. 1.2 del Regolamento con l'individuazione delle specifiche aree di competenza delle figure individuate come datori di lavoro, in particolare per quanto concerne i laboratori di ingegneria.

Bergamo, 20.9.2007

IL RETTORE
f.to Prof. Alberto Castoldi

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1.	<u>DEFINIZIONI</u>	
1.1.	Luoghi di lavoro.....	3
1.2.	Datore di Lavoro	3
1.3.	Lavoratori	4
2.	<u>FIGURE DI RIFERIMENTO NEL SISTEMA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO</u>	
2.1.	Servizio di prevenzione e protezione – SPP	5
2.2.	Medico competente ed esperti qualificati	6
2.3.	Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.....	6
2.4.	Valutazione del rischio.....	7
2.5.	Laboratori	7
2.6.	Obblighi e diritti dei lavoratori	8
2.7.	Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.....	9
2.8.	Informazione e formazione	9
2.9.	Sicurezza e salute sul luogo di lavoro.....	10
2.10.	Norme di prevenzione e sicurezza.....	11

1. DEFINIZIONI

1.1.Luoghi di lavoro

In ambito universitario sono considerati luoghi di lavoro gli uffici, le biblioteche, i laboratori, le officine, le aule, le mense, i complessi sportivi e le residenze universitarie. Sono considerati laboratori gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono altresì, considerati laboratori, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede.

Per unità produttività si intende l'insieme delle strutture nelle quali operano gli uffici e i servizi amministrativi, nonché i laboratori della Facoltà di Ingegneria e le strutture didattiche e di ricerca di Ateneo.

L'Amministrazione si impegna a dare concreta applicazione a tutte le disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e lavoratrici nei luoghi di lavoro, previste dalla normativa vigente e dai CCNL e CCI.

1.2.Datore di Lavoro

Il Rettore, quale Rappresentante legale dell'Università degli Studi di Bergamo, svolge le funzioni di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 626/94, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 2, comma 1, del D.M. 363/98, laddove non sia individuato un diverso soggetto responsabile munito dei necessari poteri decisionali e di spesa.

Sono individuati quali datori di lavoro con responsabilità identiche a quelle del Rettore:

- il Direttore Amministrativo per l'insieme dei Servizi e uffici individuati dal Regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e servizi;

- i Direttori di Dipartimento per i laboratori di Ingegneria e, con responsabilità solidale rispetto a questi ultimi, i responsabili dell'attività didattica e di ricerca che utilizzano i laboratori individuati nel titolare dell'insegnamento e nel soggetto che effettua individualmente attività di ricerca ovvero che coordina operatori in gruppi di ricerca nell'ambito delle attività universitarie.

Per tutte le altre strutture didattiche e di ricerca le funzioni di datore di lavoro sono attribuite al Rettore.

I Responsabili della attività didattica in aula, ai fini dell'adozione delle misure necessarie in materia di prevenzione incendi e di evacuazione dei lavoratori e nel caso di pericolo grave ed immediato prestano la loro collaborazione al Rettore ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I Responsabili della attività didattica o di ricerca nei laboratori assumono una diretta responsabilità circa le misure in materia di sicurezza sul posto di lavoro e possono assumere iniziative in materia di evacuazione delle strutture didattiche e dei laboratori e vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori.

I Direttori di Dipartimento della Facoltà di Ingegneria dispongono di uno stanziamento specifico da destinare a piani di formazione dedicati, acquisto di dispositivi di protezione e sicurezza da impiegare nei laboratori ivi inclusa la spesa per l'incarico di un RSSP dedicato.

Spetta al datore di lavoro, così come individuato negli specifici documenti di valutazione dei rischi, il compito di:

1. valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati chimici impiegati;
2. provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su:
 - rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività;
 - le misure e le attività di prevenzione adottate
 - rischi specifici ai quali è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
 - pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi sulla base delle schede previste dalla normativa
 - procedure di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori
 - compiti del responsabile della sicurezza e del medico competente
3. collaborare con il medico competente ed il responsabile della sicurezza ai fini della redazione del documento di valutazione dei rischi ed alla redazione del piano di sorveglianza sanitaria
4. vigilare affinché:
 - siano osservate le disposizioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
 - siano utilizzati correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili e le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - siano utilizzati i dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori;
 - non siano rimossi o modificati senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - non siano compiute operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza personale dei lavoratori.

I datori di lavoro dovranno inoltre farsi carico di assicurare l'adempimento previsto dall'art. 7, commi 2 e 3 del D.Lgvo 626/94 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che tenga conto delle attività svolte all'interno dell'Università, anche da imprese e soggetti esterni.

Il personale docente della Facoltà di Ingegneria, nell'ambito dell'autonomia didattica e di ricerca, assume responsabilità diretta nei confronti delle categorie di personale classificate come "lavoratore" per le attività di ricerca condotte sia all'interno dei laboratori che all'esterno. Il personale docente delle altre Facoltà nell'ambito degli indirizzi e delle prescrizioni assunte dal datore di lavoro operano su delega del Rettore affinché siano assicurate le condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

1.3.Lavoratori

In applicazione dell'art. 2, comma 4, del D.M. 363/98 e art. 2, comma 1.a del D.Lgs. 626/94, oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti ai rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi dell'Università degli Studi di Bergamo.